

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE N.4/3 DEL 16 MARZO 1998

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Oggetto: Procedure transitorie per la sostituzione del segretario in caso di ferie, malattia, aspettativa, etc.

- Tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 74 dell'articolo 17 della L. n. 127 del 1997 il rapporto di lavoro dei segretari è disciplinato dal contratto collettivo e che, pertanto, sino a tale data resta in vigore in materia l'attuale disciplina;
- Che occorre, comunque, e con urgenza, per evitare pregiudizi alla funzionalità del sistema dettare una disciplina transitoria per le procedure relative in dipendenza, prevalentemente, della modifica delle competenze trasferite dal Ministero dell'Interno a questo Consiglio;
- Vista la lettera c) del primo comma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 465 del 1997;

### DELIBERA

- 1) Sono adottate le seguenti procedure in materia di ferie, malattia, aspettative etc. e di relativa sostituzione del segretario:
  - a. la richiesta per congedi ordinari, malattia va indirizzata al capo dell'amministrazione presso cui il segretario presta servizio. Il capo dell'amministrazione autorizza e ne prende atto a seconda delle ipotesi e chiede al Presidente del C.d.A. competente la sostituzione del segretario proponendo il nominativo del segretario cui conferire l'incarico a scavalco;
  - b. le aspettative per motivi di salute, maternità, sindacali e, comunque, in tutte le ipotesi in cui il periodo di assenza o impedimento del segretario superi i 60 giorni sono autorizzati dall'organo territorialmente competente dell'Agenzia previa richiesta del segretario trasmessa dal capo dell'amministrazione che contiene anche l'indicazione del segretario cui conferire l'incarico a scavalco della sostituzione;
  - c. per i segretari iscritti esclusivamente all'albo nazionale la sostituzione è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia, per i segretari iscritti individuato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione regionale competente o in sua assenza dal Presidente stesso;
  - d. per assenze o impedimenti del segretario sino a 60 giorni la sostituzione può essere disposta direttamente dal capo dell'amministrazione in favore del vice-segretario ove lo stesso possieda i requisiti per l'esercizio delle funzioni del segretario. Per i periodi eccedenti 60 giorni la sostituzione anche con il vice-segretario viene disposta con atto dall'organo competente dell'Agenzia;

2) Le presenti disposizioni si applicano solo fino a quando non vi siano segretari collocati in disponibilità ed in via sussidiaria ove non vi siano sufficienti i segretari in disponibilità. Da quella data per gli incarichi di reggenza e supplenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 465 del 1997.